

□ **Mozione n. 3**

presentata in data 6 maggio 2010

a iniziativa del Consigliere Massi

“Applicazione dell’articolo 2, comma 12, della legge 191/2009 sull’obbligo di presentazione del DURC da parte degli operatori nel commercio in aree pubbliche”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Considerato l’articolo 2, comma 12, della legge n. 191 del 2009 che attribuisce alle Regioni, nell’ambito dell’esercizio della propria potestà legislativa, il potere di stabilire che il rilascio dell’autorizzazione al commercio ambulante sia subordinato alla presentazione del DURC (documento unico di regolarità contributiva). Tale articolo chiarendo che mediante normativa regionale:

- a) è possibile subordinare l’autorizzazione all’esercizio del commercio presso posteggi dati in concessione per dieci anni, ovvero su qualsiasi area, purché in forma itinerante, alla presentazione, da parte del richiedente, del DURC;
 - b) per i soggetti già in possesso dell’autorizzazione al commercio, l’omessa presentazione annuale del DURC determina la sospensione della licenza per un periodo di sei mesi;
- Ascoltate le richieste degli operatori economici che chiedono come tutela alla loro attività e come loro diritto a competere con operatori dello stesso settore alle medesime condizioni fiscali e tributarie;

Verificata la necessità di fare chiarezza in un settore alquanto “ambiguo” dal lato ordinamentale e fiscale con grandi penalizzazioni per quegli operatori che operano nel rispetto delle leggi;

Ravvisata una sensibile lentezza da parte della Giunta nell’ascoltare le necessità regolamentari che mettano ordine nel commercio su area pubblica, in questi anni particolarmente colpito sia da una concorrenza sleale, sia da iter burocratici incerti per il rilascio di licenze in suolo pubblico

IMPEGNA

il Presidente della Giunta ad emanare entro trenta giorni la norma atta a recepire l’articolo 2 della legge 191 /2009 affinché anche il settore del commercio su area pubblica sia regolamentato a tutela dei suoi operatori.